

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. Rep.

n.

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE.**

L'anno duemiladiciotto (2018), giorno e mese della firma digitale, le parti:

1)....., nato a il in qualità di Direttore Generale con i poteri per rappresentare negli atti aventi rilevanza negoziale l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona, con sede a (..) Via, C.F., di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda";

2), nato a il ..., residente a (...) a, via in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede a(..) Via (C.F. F..... e P.IVA:), che agisce quale impresa appaltatrice in forma, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "aggiudicatario",

RICHIAMATI I CONTENUTI DEI SEGUENTI ATTI -----

- determinazione prot. n. dd. relativa all'indizione della procedura dell'appalto del servizio di ristorazione destinato agli utenti dell'A.S.P. e di approvazione dei relativi atti di gara;
- determinazione prot. n. ... dd. ... di aggiudicazione a dell'appalto in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'A.S.P. affida a....., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto

del servizio di ristorazione in favore degli utenti a vario titolo dell'A.S.P. e degli altri soggetti autorizzati, così come descritto nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale. L'aggiudicatario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato tecnico descrittivo prestazionale

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato tecnico descrittivo prestazionale, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'aggiudicatario dichiara altresì di:

- accettare le ulteriori condizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
- di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano;
- di avere preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto.

L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice

civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto e pagamenti

1. L'importo contrattuale ammonta a €..... (euro), più IVA, come da offerta economica dd.....allegata sub....., di cui € (euro) relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi onere gestionale.

3. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque sia il motivo.

L'Azienda, entro la fine del mese successivo a quello decorso, provvederà previa verifica dei riepiloghi mensili contenenti la descrizione dei pasti, ad autorizzare l'aggiudicatario all'emissione della fattura.

Prima di provvedere alla liquidazione delle fatture la stazione appaltante procederà a svolgere le opportune verifiche.

Il pagamento delle fatture, su base mensile, verrà disposto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura stessa ed una volta verificata la sua regolarità. Nel caso di contestazione in merito alla regolarità delle fatture i termini di cui sopra si intendono sospesi.

Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovranno essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Contestualmente alla comunicazione del conto corrente dovrà essere data comunicazione alla stazione appaltante anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei dati trasmessi.

4. Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera dell'impresa, all'interno dei quali dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto.

5. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

Articolo 5. Durata del contratto

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 84 (ottantaquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per un massimo di sei mesi e in ogni caso per il periodo

strettamente necessario al completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

3. In tale fattispecie, l'aggiudicatario è vincolato a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni previste secondo le modalità e le condizioni indicate nel disciplinare di gara.

4. L'Azienda invia la richiesta di proroga del servizio all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario e l'aggiudicatario resta obbligato ad accettare la proroga.

Articolo 6. Clausola sociale

1. Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, in base a quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016:

- l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente;
- l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare

adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 7. Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto.

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nonché dagli atti di gara.

Articolo 8. Subappalto

1. Considerata l'importanza e centralità del rapporto fiduciario e diretto con l'aggiudicatario principale rispetto al servizio da svolgere nei confronti di un'utenza servita particolarmente sensibile e connotata da criticità, il subappalto è ammesso solamente con riferimento ai servizi indicati come secondari al punto 1 del disciplinare di gara.

2. (eventuale) Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del D.lgs. 50/2016 sono stati depositati in data.....(oppure contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto) i seguenti contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura – sempre riferiti ai soli servizi secondari - sottoscritti in epoca anteriore alla data di indizione della procedura di gara, come comprovato da data certa, rispetto ai quali operatori economici saranno separatamente verificati, prima dell'avvio

dell'attività, i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed i requisiti antimafia.

3. L'Azienda è esente da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terzi cui sono affidati i servizi ammessi in subappalto. L'aggiudicatario si obbliga direttamente, a prescindere dalla operatività di una propria copertura assicurativa, a manlevare l'Azienda da ogni richiesta, a qualunque titolo, che possa essere ad essa rivolta dai succitati terzi.

4. L'aggiudicatario, per qualsiasi subaffidamento, conserva in ogni caso e per qualsiasi prestazione la piena titolarità dei poteri direttivi generali sull'organizzazione e sulle modalità operative degli interventi da effettuarsi da parte del subappaltatore. E' pertanto responsabile direttamente di tutte le prestazioni effettuate dai subappaltatori ed è, altresì, espressamente responsabile in solido in caso di danni arrecati dai subappaltatori agli utenti, ai terzi e all'Azienda.

5. Il subappaltatore è tenuto al deposito di copia della propria polizza assicurativa RCT/O in corso di validità ed efficacia presso l'Azienda.

6. In caso di subappalto l'aggiudicatario resta responsabile, nei confronti dell'Azienda, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta.

Articolo 9. Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'aggiudicatario violazioni delle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale

e nella relazione progettuale, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, l'Azienda potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

2. Si definiscono di seguito i 4 livelli di gravità delle violazioni/disservizi e le relative penali:

a) Primo livello (violazione lieve) euro 250,00 per ogni caso di:

- ritardo di oltre 15 minuti nella consegna dei carrelli termici;
- mancato rispetto dello stato igienico dei carrelli termici e/o degli automezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari, come previsto dalla normativa vigente;
- mancato rispetto del monte ore settimanale previsto in sede di offerta;
- non conformità relativa al menù previsto;
- mancato rispetto delle grammature previste **nell'Allegato 2 al Capitolato tecnico descrittivo prestazionale** – Grammature;
- ritrovamento di corpi estranei che non pregiudichino la salute e/o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati, qualora appaia incontestabile che ciò sia imputabile a incuria del personale addetto alla preparazione dei pasti;
- violazione relativa alla raccolta dei rifiuti e per ogni violazione della disciplina sulla raccolta differenziata;
- mancata registrazione dei dati di monitoraggio previsti nel Piano di autocontrollo;
- ogni altra inadempienza o violazione riscontrata dall'Azienda e assimilabile in via analogica ad una delle violazioni descritte ai punti che precedono;

b) Secondo livello (violazione media) da euro 251,00 a euro 1.000,00 per ogni caso di:

- mancata conservazione dei campioni come indicato nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- mancanza delle figure professionali previste in sede di offerta;
- rilevamento di mancata effettuazione delle manutenzioni previste nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- ipotesi di mancato rispetto di quanto previsto dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale e di quanto dichiarato nell'offerta tecnica con riferimento alla formazione del personale dipendente;
- mancato rispetto delle modalità di preparazione e somministrazione previste dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale e dall'offerta tecnica;
- raffreddamento di prodotti cotti con modalità non previste dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- rilevamento di non conformità a quanto stabilito nelle schede tecniche e di sicurezza di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per la non rispondenza tra la merce consegnata e la denominazione riportata sulla bolla di consegna;
- etichettatura mancante o non conforme alla vigente normativa e a quanto previsto dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- ogni altra inadempienza o violazione riscontrata dall'Azienda e assimilabile in via analogica ad una delle violazioni descritte ai punti che precedono;

c) Terzo livello (violazione grave) da euro 1.001,00 a euro 4.000,00:

- per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e/o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza;
- per ogni derrata non conforme alle specifiche merceologiche degli alimenti rinvenuta nei luoghi di stoccaggio;
- per ogni dieta speciale non correttamente preparata o non personalizzata e, in genere, per ogni violazione delle prescrizioni dietetico-sanitarie;
- per ogni difformità, oggettivamente rilevabile, riferita alla qualità del vitto e tale da impedire il consumo dei pasti o la mancata fornitura degli stessi;
- per ogni mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di identificazione dei prodotti e di rintracciabilità riguardanti la preparazione, la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei pasti, la pulizia e la sanificazione dei locali, il trasporto e quant'altro previsto dalla normativa in vigore;
- per ogni alimento scaduto rinvenuto in magazzino, in cucina o nelle celle frigo;
- per ogni ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità delle analisi di cui all'art. 26 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione previsti dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;

- per la mancata redazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- per ogni altra inadempienza o violazione riscontrata dall'Azienda e assimilabile in via analogica ad una delle violazioni descritte ai punti che precedono.

d) Quarto livello (violazione molto grave) da euro 4.001,00 a euro 10.000,00 per ogni caso:

- in cui siano stati riscontrati microrganismi patogeni;
- di ritrovamento di corpi estranei che mettano a rischio la salute o la sicurezza dell'utente nei pasti somministrati; qualora il ritrovamento di corpi estranei interessi più di una porzione, fatto salvo l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di fornire il pasto, sostitutivo, le penali saranno raddoppiate;
- di destinazione dei locali affidati alla ditta ad uso diverso da quello stabilito dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- ogni altra inadempienza o violazione riscontrata dall'Azienda e assimilabile in via analogica ad una delle violazioni descritte ai punti che precedono.

3. Unitamente alla penale e con le medesime modalità per la sua contestazione e riscossione, l'Azienda provvederà al recupero di quanto indebitamente versato ovvero di quanto percepito dall'aggiudicatario in conseguenza della violazione accertata e ai costi amministrativi per le attività necessarie.

4. L'applicazione delle penali sopraccitate non pregiudica in nessun caso

l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Azienda ai sensi del successivo articolo 11.

5. L'ammontare delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà, per l'Azienda, di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicatario.

Articolo 10. Modalità di applicazione delle penali

1. Per l'erogazione di tutte le penali previste nel precedente art. 9 si applicherà la seguente procedura:

a) il dipendente addetto alle funzioni aziendali preposte al controllo, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale – e suoi allegati –, la segnala per iscritto all'aggiudicatario, il quale può presentare le sue osservazioni entro il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi successivi alla comunicazione;

b) il dipendente addetto alle funzioni aziendali preposte al controllo, valutate le risposte fornite dall'aggiudicatario, propone al Direttore dell'esecuzione del Contratto l'applicazione della penale oppure l'archiviazione della contestazione ovvero l'ammonizione scritta, in caso di particolare gravità della violazione.

2. Qualora la decisione assunta dal Direttore dell'esecuzione determini l'applicazione di penale, l'Azienda provvederà trattenendo sull'importo della fattura mensile la somma corrispondente alla penale irrogata.

3. L'irrogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno che sia conseguenza diretta o indiretta delle violazioni accertate.

Articolo 11. Risoluzione e recesso

Per la risoluzione per inadempimento e per ritardo e per le altre ipotesi di risoluzione ivi previste e per il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 12. Altri casi di risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016 sono applicabili l'art. 1453, C.C. (risoluzione per inadempimento) e l'art. 1454, C.C. (diffida ad adempiere) per i casi di inadempimento delle obbligazioni

contrattuali che non consentano di rispettare le modalità procedurali e le tempistiche del succitato art. 108.

2. Costituiscono inoltre motivo per la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le seguenti ipotesi:

- subappalto non previamente comunicato ed espressamente autorizzato
- dall'Azienda;
- subaffidamento non previamente comunicato;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- casi di intossicazione alimentare imputabile all'aggiudicatario;
- gravi e reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da fornire, come indicate nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale – e suoi allegati - e nell'Offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario;

- gravi non conformità igienico sanitarie, tali da pregiudicare la somministrazione in regime di sicurezza alimentare o che comunque possano pregiudicare il rapporto fiduciario con l'aggiudicatario;
- l'applicazione di tre penali per violazioni gravi o molto gravi.

3. La risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. si verificherà di diritto, al verificarsi di una delle ipotesi sopra previste, allorché l'Azienda provvederà a comunicare via PEC all'aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. In ciascuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, e l'Azienda avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13. Sospensione dell'esecuzione

1. La sospensione dell'esecuzione avviene con le modalità descritte al punto 34 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale.

2. Laddove l'Azienda sospenda, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto al di fuori delle cause indicate all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016 sarà dovuto all'aggiudicatario il risarcimento del danno determinato con le seguenti modalità:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il

risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti di proprietà dell'aggiudicatario e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dell'esecuzione;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Articolo 14. Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'aggiudicatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numeroin data..... rilasciata dalla società/dall'istituto..... agenzia/filiale di

.....per l'importo di €.(Euro) pari al
.....per cento dell'importo del presente contratto.

2. La cauzione definitiva potrà essere anche utilizzata per l'applicazione delle penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria.

6. La garanzia nel caso di proroga contrattuale dovrà essere nuovamente costituita per l'ulteriore periodo.

7. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'aggiudicatario ha depositato, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa valida nei confronti dell'Azienda garantita dall'inizio e per l'intero periodo contrattuale, che prevede la copertura dei rischi relativi

alla responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi, con un massimale **unico pari ad €** per sinistro, compresa la copertura di danno biologico, di danni derivanti da incendio, esplosioni o scoppi, di danni derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, di danni a terzi causati da prestatori d'opera dipendenti altrui ovvero infortuni da questi ultimi patiti (polizza n. rilasciata da in data).

2. L'aggiudicatario negli stessi modi di cui al comma 1 dovrà depositare polizza assicurativa valida per l'intero periodo contrattuale, che preveda la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori del servizio (R.C.O.) con un massimale unico pari ad **€** **per sinistro** (polizza n. rilasciata da in data).

3. Qualora l'Azienda, per qualsiasi motivo, non dovesse ottenere i risarcimenti richiesti dalle Compagnie Assicuratrici delle polizze di cui ai commi precedenti, potrà rivalersi sull'aggiudicatario trattenendo gli importi sulle fatture in pagamento e sulla garanzia di esecuzione del contratto, oltre che avvalersi di ogni altra forma di recupero dei crediti vantati.

Articolo 17. Revisione dei prezzi

1. Il prezzo si intende fisso per il primo anno contrattuale (cioè per i primi

12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle attività previste dal presente contratto). Dal secondo anno di attività è prevista la revisione annuale dei prezzi (cioè la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di attività) a seguito di presentazione di istanza scritta

da parte dell'aggiudicatario. La decorrenza della citata revisione inizierà dal primo giorno del mese successivo a quello dell'istanza medesima, in conformità alle apposite tabelle ISTAT. In sede di prima revisione si farà riferimento alla variazione percentuale degli indici rilevati nel mese di richiesta di revisione dei prezzi, rispetto agli stessi indici rilevati nel mese di presentazione dell'offerta; per gli anni successivi si farà invece riferimento al mese dell'ultima revisione effettuata.

2. L'aggiudicatario non potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non verranno emessi gli appositi atti di approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Azienda.

3. Le parti convengono che andranno considerati, ai fini della revisione prezzi, i valori percentuali rilevabili dalle suddette tabelle da applicare alle voci di spesa che compongono il prezzo offerto al netto dell'IVA riferite alla manodopera, alle derrate e materiali di consumo e alle spese generali e diverse.

Articolo 18. Codice di comportamento

1. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 62/2013", nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda....." approvato con deliberazione n. dd., che dichiara di conoscere ed accettare, pena la risoluzione del presente contratto in caso di violazione dei suddetti doveri.

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Azienda, i seguenti documenti:

- il Capitolato tecnico descrittivo prestazionale;
- il Disciplinare di gara;
- l'offerta tecnica ed economica dd.....;
- le polizze di garanzia;
- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)
-

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato tecnico descrittivo prestazionale si rinvia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, dalle altre normative in materia e dal Codice civile.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

I dati dell'aggiudicatario saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto il presente contratto è

soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Articolo 23. Controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è demandata alla competenza del Tribunale delle

Imprese di Udine.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art.

32

comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Il Direttore Generale dell'Azienda Pubblica di Servizi

(.....)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

La ditta

(sig.)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005